

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. SICILIA, CATANIA, R.G. n. 2134/2017;

2. Nome del ricorrente:

NOME	COGNOME	C.F.
LORENZO	GALLUZZO	GLLLNZ95D10C710M

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore *pro tempore*,

CINECA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- 1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2017/18;
- 2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare gli allegati al D.M. 28 giugno 2017 n. 477;
- 3) del Bando di ammissione ai CdL in Professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Messina;
- 4) del Decreto Ministeriale 10 agosto 2017 n. 618 nella parte in cui fissa in n. 2020 i posti a livello nazionale.
- 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per l'a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito di Ateneo, in particolare relativa al CDL di Fisioterapia, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione delle parte ricorrente;
- 6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrenti hanno svolto la prova di accesso;
- 7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
- 8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parti ricorrenti ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- 9) ove occorra del D.M. 577/2017, con specifico riferimento all'art. 10 comma 3, ove interpretato nel senso che anche per le professioni sanitarie non sarebbe consentita la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari, ai comunitari e del bando di ammissione in parte qua;
- 10) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti;

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 20 quesiti di logica non possono rientrare nell'indicazione normativa ("cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore") che ne impone la composizione.
2. Parte ricorrente, che ha avuto accesso agli insegnamenti superiori con l'a.s. 2010/2011, dunque, pur volendo, non avrebbe mai potuto beneficiare di alcun insegnamento di discipline "logiche".
3. L'elemento cardine, dunque, è la quantità delle domande di logica (20 che pesano 30 punti) rispetto all'inesistenza di quelle di cultura generale.
4. Ancora in punto di ragionevolezza, poi, si noti, ulteriormente, che la scelta del Ministero è antitetica anche ai propri precedenti degli anni passati in cui la cultura generale aveva, correttamente, un peso decisivo nella valutazione della prova.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il test è, ancora, illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica.

2. Nei termini in cui proposti, i quesiti di logica di cui si discute appaiono discordanti rispetto alle indicazioni ministeriali, rendendo il test manifestamente illegittimo sotto un diverso profilo. Difatti Tra i 20 quesiti di logica, a ben vedere, ben 6 non appartengono affatto a tale categoria ma sono da ricondurre alla sezione MATEMATICA.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO STESSO D.M. 28 GIUGNO 2017. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006 E DELL'IN HOUSE PROVIDING. INESISTENZA DEL REQUISITO DEL COSIDDETTO "CONTROLLO ANALOGO", TIPICO DELL'IN HOUSE PROVIDING, E DEI PRINCIPI, INTERNI E COMUNITARI, CONNOTANTI L'EVIDENZA PUBBLICA ED IN PARTICOLARE I CANONI DELLA TRASPARENZA E DELLA PAR CONDICIO.

La prova di ammissione non è stata ideata dal MIUR ma dal Cineca.

Il Miur aveva deciso di sottoporre per la validazione alla commissione nazionale quiz inediti ritenendo che i criteri di imparzialità e par condicio fossero, evidentemente, rispettati solo con la somministrazione di quiz conformi ai programmi di cui alla lex specialis ma mai, sinora, somministrati.

Il CINECA in tal senso, come è noto, non ha provveduto e il vizio non è di mera natura interna e contrattuale tra le parti, come sostenuto da codesto On.le T.A.R., ma, al contrario, ha rilevanza esterna ed incidente sui concorrenti giacchè la validazione, per "buona prassi internazionale" come dice la stessa nota è stata palesemente superficiale non accorgendosi che non uno, ma 22 tra tali quiz (per il secondo anno) erano copiati.

III.1. Altro aspetto dell'illegittima scelta di affidamento diretto al CINECA è rappresentata dalla mancanza di qualsiasi coinvolgimento della Commissione di Ateneo nella scelta dei quesiti da somministrare.

L'art. 7 del D.M., prevede che *"per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo"*. Nella specie l'Ateneo e la Commissione dalla stessa nominata non ha affatto provveduto a tale incumbente ma l'ha appaltato al CINECA. Trattasi di scelta evidentemente illegittima giacchè tanto il D.M. quanto la Legge dallo stesso e dal bando di concorso richiamata, onerano l'Ateneo e la Commissione da questo nominata all'elaborazione dei quesiti.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 477/17 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato. Ancora una volta, difatti, il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che viene però apposto in una fase non immediata e successiva.

Anche quest'anno, come si è già chiarito, il codice alfanumerico era presente nel modulo risposte del candidato e, per di più a differenza degli anni passati, è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore non chiuso come invece avviene con le schede anagrafiche.

Dunque da un lato la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall'altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto.

La Commissione, dunque, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici.

Inoltre la Commissione, in alcuni casi, ha fatto firmare all'uscita i candidati ragion per cui al momento della firma ha identificato il candidato abbinandolo al nuovo codice che, a questo punto, era in mano della stessa Commissione.

Né può dirsi che il "nuovo" codice introdotto quest'anno è più lungo del precedente e come tale non facilmente memorizzabile giacchè molte cifre del codice sono uguali per le varie sedi e dunque non devono essere memorizzate.

Inoltre molti candidati sono stati trovati in possesso di un algoritmo attinente al test. Le indagini, connesse ad un più ampio filone investigativo, ove erano state autorizzate intercettazioni telefoniche, dovranno appurare se l'algoritmo effettivamente era in grado di risolvere il test.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso e poi riportato in un algoritmo, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla lex specialis di concorso

V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 477/17 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Assumendo ora, per mera ipotesi che la Commissione abbia agito seguendo le istruzioni di cui alle linee guida e che, nonostante la presenza del codice alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l'anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati.

Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio "compagno") e sottoscritto la scheda anagrafica, e l'ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato.

In altre sedi, invece, ciò non è accaduto grazie alla consegna di un adesivo con le generalità, consegnato dal MIUR, all'ingresso. Vi è dunque una incidenza diversa di tale vizio a seconda delle sedi che comunque ha pregiudicato la legittimità dell'intera graduatoria nazionale.

VI. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 DELLA L.N. 241/1990.

1. Secondo le istruzioni d'Ateneo, tutti i candidati potevano correggere, aggiungere o modificare le risposte rassegnate dopo la fine della prova e, soprattutto, dopo essersi confrontati per ore, con l'intera aula al momento della sottoscrizione della scheda anagrafica.

Secondo tali istruzioni dopo la fine del tempo a disposizione la Commissione ritirerà le penne ma i fogli risposte ed i questionari rimarranno davanti ai candidati che, frattanto, potranno, non essendoci più divieto, confrontarsi tra loro sul questionario ancora davanti ai loro occhi.

Nella postazione riservata, pertanto, il candidato poteva giocare la vera prova d'esame, completando, aggiungendo e modificando il modulo risposte, contravvenendo alla regola del bando e cardine della procedura secondo cui tutti i candidati avrebbero dovuto avere un uguale tempo a disposizione della prova senza che la Commissione potesse (recte dovesse) intervenire. E senza che, ed appare decisivo in punto di rilevanza e decisività del vizio, la Commissione potesse verbalizzare, perché non presente, tali circostanze e tali eventi.

La scelta dell'introduzione delle etichette da parte del CINECA, pertanto, nel tentativo di salvaguardare il principio dell'anonimato, ha aperto il fianco a veri e propri "buchi" della procedura capaci di falsarne, completamente, gli esiti.

Una scelta come quella operata è evidentemente illegittima e contraria ai principi indicati nell'epigrafe del motivo e pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza più dettagliatamente esposta, per brevità, nei seguenti motivi, oltre che al principio di proporzionalità ed agli altri di cui all'art. 1 della L.n. 241/90.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i candidati che hanno conseguito una posizione utile soggetti nella graduatoria impugnata del concorso per l'ammissione a medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2017/2018 in tutte le sedi d'Ateneo d'Italia ove i corsi sono attivati ([SCARICA](#));

5. **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 2134/2017) nella sottosezione "*Ricerca Ricorsi* rintracciabile all'interno sezione "*Tribunali Amministrativi Regionali*"; sottosezione "*Sicilia Catania*", ovvero chiedendo apposita password all'amministrazione della G.A.
6. **La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. Sicilia sede di Catania con decreto n. 116/2018 [\(SCARICA\)](#);**
7. **Testo integrale del ricorso [\(SCARICA\)](#).**